



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 24.7.2012
JOIN(2012) 23 final

2012/0206 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria**

RELAZIONE

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. Tale regolamento ha abrogato e sostituito il regolamento (UE) n. 442/2011.
- (2) La decisione [...] del Consiglio prevede una misura supplementare riguardante l'obbligo per gli Stati membri di ispezionare il carico delle navi e degli aeromobili diretti in Siria qualora si sospetti la presenza di prodotti la cui esportazione è vietata o soggetta ad autorizzazione. Il Consiglio ha inoltre raggiunto un accordo politico su una deroga al congelamento della attività della Banca centrale della Siria onde erogare fondi per studenti siriani. Occorre inoltre modificare l'articolo 12 per chiarire la portata di questa misura.
- (3) L'Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/.../PESC del Consiglio che modifica la decisione 2011/782/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria¹,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria² per dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio.
- (2) La decisione 2012/.../PESC del Consiglio prevede una misura supplementare, cioè l'obbligo per gli Stati membri di ispezionare tutte le navi e tutti gli aeromobili diretti in Siria se dispongono di informazioni in base alle quali sia ragionevole ritenere che il carico contiene armi o attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna e la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione è vietata/o o soggetta/o ad autorizzazione.
- (3) In relazione a questa misura, la decisione 2012/.../PESC specifica che gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati da uno Stato membro.
- (4) La decisione 2012/.../PESC prevede inoltre una deroga al congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a trasferimenti di fondi dovuti per la fornitura di sostegno finanziario ai cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione europea.

¹

² GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

- (5) Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (6) Per lo stesso motivo, occorre modificare l'articolo 12 per chiarire la portata di questa misura.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

- (1) è inserito il seguente articolo 2 *quater*:

“Articolo 2 quater

Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni anticipate, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario³ e del regolamento (CEE) n. 2454/93⁴, che ne fissa talune disposizioni d'applicazione, si applicano a tutti i beni che escono dal territorio doganale dell'Unione a destinazione della Siria.

La persona che fornisce queste informazioni presenta anche le autorizzazioni, come richiesto a norma del presente regolamento.”

- (2) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare le attrezzature o le tecnologie elencate nell'allegato VII per uso nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria o tecnica relativa a qualsiasi progetto di cui alla lettera a).”

- (3) L'articolo 21 *bis* è sostituito da quanto segue:

“Articolo 21 bis

L'articolo 14 non si applica ai seguenti trasferimenti, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà

³ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁴ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell'allegato II o nell'allegato II bis:

- (a) trasferimento verso o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche ricevuti e congelati dopo la data della sua designazione, laddove tale trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico, o
- (b) trasferimento verso o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico, o
- (c) trasferimento verso o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguardi un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato II o nell'allegato II bis dovuto in relazione alla fornitura di sostegno finanziario a cittadini siriani che seguono un corso di studio o una formazione professionale o sono impegnati nella ricerca accademica nell'Unione europea.

L'articolo 14 non si applica al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*